

CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE N° F04F14318807 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE"

e

, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, in seguito denominato per brevità "**Produttore**";

nel loro insieme denominate anche "**le Parti**",

premesse

- che con richiesta, come da protocollo GSE del 02/12/2010, è stata inoltrata domanda di concessione della "tariffa incentivante" di cui al D.M. 19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico denominato Impianto San Mauro, di potenza nominale pari a 46,08 kW, ubicato nel sito di Casali Pasch n. 15, Comune di PREMARIACCO (UD);
- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. 180977;
- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, riconosciuta all'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,3460 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 07/10/2010 individuata come prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del DM 19.2.2007:
 - i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico non integrato di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto ;
- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui all'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:
 - i. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento
 - ii. l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà:
 - dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
 - dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
 - iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;

si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della delibera n. 90/07.

Articolo 2 Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 07/10/2010 la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 0,3460 €/kWh

Articolo 3 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste della delibera dell'A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla delibera n. 90/07.

Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4 Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - (i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - (ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - (iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - (iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - (v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
- (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);
- (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire
 - (i) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
 - (ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:

- (a.2) conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;

(b.2) conferimento dazione in pegno dei crediti.

Articolo 5 Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6 Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Oltre alle specifiche modalità previste dall'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, tale variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione medesima da parte del GSE.

Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 15, comma 1 del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti dall'art. 11 della delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.

Articolo 7 Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e sulle apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Nel corso delle attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07.

Articolo 8 Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 07/10/2010 e scadenza il 06/10/2030.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonché si verifichi la fattispecie individuata dall'art. 10, comma 3 della delibera n. 90/07.

Articolo 9 Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10 Perfezionamento della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta allegando fotocopia del proprio documento in corso di validità.

La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Successivamente alla attivazione della Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

05/03/2011

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a

G. Montano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", 3 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti " 4 "Cessione dei crediti", 5 "Responsabilità" ,9 "Giurisdizione" e 10 "Perfezionamento della convenzione" della presente Convenzione.

05/03/2011

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a

G. Montano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)

COVEG S.r.l. -

www.ivgoudine.it

Nome Fornitore	P.IVA	Convenzione	Numero Fattura	Data Fattura	Importo pagamento	IBAN pagamento	Pagamenti cessionario
F04F14318807			20110696505	01/04/2011	5.061,13	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20110918056	08/06/2011	4.415,40	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20111079327	04/08/2011	3.125,63	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20111091202	09/09/2011	1.211,39	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20111281027	21/10/2011	5.327,18	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20111386231	06/12/2011	3.780,32	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20121547203	07/02/2012	2.266,99	IT41P0325912300000007800352	
SSP00128824		01/12		31/03/2012	1.635,24	IT20H0325912300000007801997	
F04F14318807			20121853499	07/04/2012	2.793,14	IT41P0325912300000007800352	
SSP00128824		SSP_FITT_596610		07/05/2012	-54,45	IT20H0325912300000007801997	
SSP00128824		02/12		24/05/2012	270,77	IT20H0325912300000007801997	
SSP00128824		SSP_FITT_610588		07/06/2012	-54,45	IT20H0325912300000007801997	
F04F14318807			20122156006	15/06/2012	4.464,23	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20122506268	03/08/2012	3.697,28	IT41P0325912300000007800352	
SSP00128824		04/12		17/09/2012	1.635,24	IT20H0325912300000007801997	
F04F14318807			20123043357	08/10/2012	4.967,45	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20123558572	07/12/2012	3.097,97	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20133805933	20/01/2013	1.003,60	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20133952550	15/02/2013	1.648,67	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20134154937	06/04/2013	2.002,67	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20134547865	27/05/2013	791,20	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20134817544	30/05/2013	3.517,77	IT41P0325912300000007800352	
SSP00128824		02/2013/13		26/06/2013	624,48	IT20H0325912300000007801997	
SSP00128824		SSP_FITT_1120265		31/07/2013	-54,45	IT20H0325912300000007801997	
F04F14318807			20135377608	01/08/2013	3.923,57	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20135914154	08/08/2013	548,03	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20136238722	02/10/2013	5.629,24	IT41P0325912300000007800352	
SSP00128824		04/13		18/11/2013	624,48	IT20H0325912300000007801997	
F04F14318807			20137343265	12/12/2013	2.902,48	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20147793784	06/02/2014	1.653,16	IT41P0325912300000007800352	
F04F14318807			20148732543	09/04/2014	1.790,68	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			20149568860	04/06/2014	2.892,78	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824		02/14		01/07/2014	624,48	IT18T0548464070101577801997	
SSP00128824		SSP_FITT_1553251		05/08/2014	-54,90	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807			201411744254	23/09/2014	3.443,84	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824		04/14		23/09/2014	624,48	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807			201412269863	07/10/2014	3.719,20	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201412667811	27/11/2014	2.396,89	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201513481605	29/01/2015	1.037,18	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201513963924	06/03/2015	1.215,71	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201514457980	24/03/2015	1.215,71	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807		TV_FITT_COMP_15030		31/03/2015	-76,56	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201514681918	30/04/2015	1.215,71	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824		02/15		04/05/2015	567,71	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807			201515003756	26/05/2015	1.215,71	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824		SSP_FITT_1687369		03/06/2015	-68,42	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807			201515239147	22/06/2015	1.215,71	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201515557143	21/07/2015	1.215,71	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201515619748	25/08/2015	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201515947575	22/09/2015	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201516363054	22/10/2015	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807			201516449695	16/11/2015	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824		04/15		04/12/2015	567,71	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807			201516853055	18/12/2015	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO

F04F14318807	201616911999	25/01/2016	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201617067157	25/02/2016	1.327,48	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201617618990	17/03/2016	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201617675003C	25/03/2016	356,85	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201618364797	28/04/2016	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201618423109	25/05/2016	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	1PA2016/16	21/06/2016	499,29	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807	201619038210	01/07/2016	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201619264826	29/07/2016	1.426,96	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201619674191	29/08/2016	1.422,43	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201619737956	27/09/2016	1.216,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	02-2016-PA/16	26/10/2016	567,71	IT18T0548464070101577801997	
F04F14318807	201619936115	04/11/2016	1.117,22	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201620168682	24/11/2016	1.216,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201720593088	03/01/2017	1.216,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201720655020	28/01/2017	1.216,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201721323460	06/03/2017	1.135,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201721411411	22/03/2017	1.035,84	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201721562691C	25/03/2017	-736,54	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201721613160	24/04/2017	1.135,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	01/2017/PA/17	11/05/2017	499,29	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201722118219	25/05/2017	1.135,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201722740591	26/06/2017	1.135,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201722994197	21/07/2017	1.135,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201723366044	29/08/2017	412,60	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201723572182	26/09/2017	3.810,08	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	02/PA/2017/17	16/10/2017	567,71	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201723641518	25/10/2017	1.135,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201724266650	02/12/2017	1.088,16	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	08/2017/PA/17	06/12/2017	2.345,66	IT39F0863112301000000007366	
SSP00128824	07/2017/PA/17	06/12/2017	1.807,81	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201724323165	27/12/2017	1.088,16	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201824475554	26/01/2018	1.088,16	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201824561098C	30/01/2018	93,48	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201825050208	03/03/2018	1.042,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201825772713	26/03/2018	1.042,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201825877149	20/04/2018	1.042,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	01/PA/2018/18	17/05/2018	499,29	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201826236006	25/05/2018	887,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201826517671	22/06/2018	987,18	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201826607313	22/07/2018	987,18	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	02/PA/2018/18	24/08/2018	-157,90	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201826979073	25/08/2018	964,26	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201827074445	24/09/2018	964,26	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201827448563	29/10/2018	964,26	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	03/PA/2018/18	16/11/2018	567,71	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201827506741	23/11/2018	849,33	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201827923562	28/12/2018	849,33	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201928023005	21/01/2019	849,33	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201928072776C	28/01/2019	-998,29	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201928207230	21/02/2019	802,50	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201929135445	26/03/2019	802,50	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201929441199	24/04/2019	802,50	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	02/PA/2019/19	21/05/2019	123,98	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201929500252	27/05/2019	705,35	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO

F04F14318807	201930168470	26/06/2019	804,83	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201930256950	22/07/2019	804,83	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201930422079	22/08/2019	725,43	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201930734568	23/09/2019	725,43	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	03/PA/2019/19	14/10/2019	419,33	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	201930893823	21/10/2019	725,43	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201931164878	21/11/2019	712,82	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	201931582870	24/12/2019	712,82	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202031630896	21/01/2020	712,82	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202031807217	26/02/2020	588,09	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202032642859C	16/03/2020	-351,10	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202032802338	23/03/2020	687,57	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202033058781	21/04/2020	687,57	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	01/PA/2020/20	16/05/2020	-475,32	IT39F0863112301000000007366	
SSP00128824	02/PA/2020/20	16/05/2020	350,91	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	202033495604	26/05/2020	564,67	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202033625617	22/06/2020	564,67	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202033886930	21/07/2020	564,67	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202034151798	24/08/2020	556,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202034363418	22/09/2020	556,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	03/PA/2020/20	19/10/2020	212,55	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	202034528389	21/10/2020	556,70	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202034791583	21/11/2020	400,59	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202035229903	21/12/2020	400,59	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202136648044	22/03/2021	233,12	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202136747722	21/04/2021	416,86	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202136858920	21/05/2021	468,35	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	01/PA/2021/21	24/05/2021	381,73	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	202137292586	21/06/2021	468,35	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202137558208	21/07/2021	468,35	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202137723542	23/08/2021	476,31	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202138032314	21/09/2021	476,31	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202138197300	21/10/2021	476,31	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	03/PA/2021/21	22/10/2021	419,33	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	202138459397	22/11/2021	506,21	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202138909188	21/12/2021	506,21	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202238967055	21/01/2022	506,21	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202239208757C	01/02/2022	1.193,16	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202239266829	21/02/2022	502,89	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202240180252	21/03/2022	403,41	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202240371750	21/04/2022	502,89	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
SSP00128824	02/PA/2022/22	24/05/2022	774,24	IT39F0863112301000000007366	
SSP00128824	01/PA/2022/22	24/05/2022	350,91	IT39F0863112301000000007366	
F04F14318807	202240624790	28/05/2022	530,46	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202240898296	21/06/2022	530,46	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202241147113	21/07/2022	530,46	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202241312109	22/08/2022	444,10	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202241622556	03/10/2022	444,10	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202241785908	21/10/2022	444,10	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202242095769	21/11/2022	380,99	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202242461371	21/12/2022	380,99	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202344690341	21/07/2023	203,73	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202344900018	21/08/2023	142,84	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202345176218	21/09/2023	211,26	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202345348848	21/10/2023	211,26	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO

F04F14318807	202345613294	21/11/2023	197,30	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202346045666	29/12/2023	197,30	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202446214256C	30/01/2024	-150,62	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202446348244	21/02/2024	190,66	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202447293135	22/03/2024	190,66	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202447485600	24/04/2024	91,18	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202447600174	23/05/2024	169,74	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202448005168	21/06/2024	101,32	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202448322976	26/07/2024	169,74	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202448431127	21/08/2024	117,25	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
F04F14318807	202448739532	21/09/2024	117,25	IT32B0548464070101577800352	CESSIONARIO
			185.145,77		

Coveg S.r.l. -

www.ivongroup.it

Per stimare il valore di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza di 46,08 kW, ci sono diversi fattori da considerare, tra cui il costo dell'impianto stesso, il valore del terreno e le potenzialità di produzione energetica.

1. Costo dell'impianto fotovoltaico: In media, il costo per installare un impianto fotovoltaico può variare da 1.000 a 1.500 euro per kW installato, a seconda della qualità dei pannelli e dell'impianto. Quindi, per un impianto di 46,08 kW, il costo totale potrebbe aggirarsi tra 46.080 e 69.120 euro.

2. Valore del terreno: Hai menzionato che il terreno vale 8.000 euro. Questo valore è un fattore importante, ma di solito il valore dell'impianto fotovoltaico è considerato separatamente dal valore del terreno.

3. Produzione energetica: Un impianto di 46,08 kW può produrre una quantità significativa di energia, a seconda della posizione geografica e delle condizioni climatiche. In media, un impianto di questo tipo può generare tra 50.000 e 70.000 kWh all'anno.

4. Ritorno economico: Considerando i risparmi sulle bollette e le eventuali entrate dalla vendita dell'energia, l'impianto potrebbe generare un ritorno economico interessante nel tempo.

In sintesi, il valore totale dell'impianto fotovoltaico a terra di 46,08 kW, considerando il costo dell'impianto e il valore del terreno, potrebbe aggirarsi tra 54.080 e 77.120 euro, a seconda delle specifiche condizioni e dei costi di installazione.

Nella determinazione del valore si deve tener conto della durata economica dell'impianto che, di norma, è di 30 anni e quindi avremo che:

$$V_{imp} = \left(V_a + \sum_m^n Rve \right) \cdot \frac{1}{q^{n-m}}$$

dove:

V_{imp} = valore dell'impianto fotovoltaico

V_a = valore dell'area dove sorge l'impianto

$\sum_m^n Rve$ = accumulazione dei redditi netti percepibili nel periodo residuo

$\frac{1}{q^{n-m}}$ dove $(n - m)$ è il tempo di vita residuo del parco.



CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 74/08

NUMERO PRATICA: SSP00128824

Con la presente Convenzione

il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE Spa, con sede in V.le Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di Euro 26.000.000,00, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino - nella qualità di Direttore della Direzione Operativa del GSE, nel seguito denominato brevemente "**GSE**"

e

il CLIENTE, nella qualità di legale rappresentante, nel seguito denominata brevemente 'Utente dello scambio'

premesse che:

- il decreto legislativo n. 387/03, all'articolo 6, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità o AEEG) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, precisando che:
 - non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - la disciplina dello scambio sostituisce ogni altro adempimento, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica a carico dei soggetti che realizzano gli impianti;
- il decreto legislativo n. 20/07 all'art. 6, comma 6, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti;
- le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
- condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all'articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possano accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;

- l' allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt n. 74/08 "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto" (di seguito TISP) assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;
- l' articolo 3, comma 3 del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi, incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l' articolo 3, comma 4 del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata come previsti da:
 - Testo Integrato Traposto (deliberazione n. 348/07);
 - Testo Integrato Vendita (deliberazione n. 156/07);
 - Deliberazione 111/06;
 e successive modifiche e integrazioni;
- Le modalità e condizioni tecnico-operative relative a:
 - Accesso e funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 6 TISP;
 - Comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto;
 - Comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto;
 - Fatturazione e pagamento;
 vengono dettagliate dal GSE in un documento denominato Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- l' articolo 3, comma 6, del TISP prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto;
- il servizio di scambio sul posto è erogato dal GSE al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
 - impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW tra cui rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
 - impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW
- l'Utente dello scambio esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da Solare denominato Impianto San Mauro, ubicato nel Comune di PREMARIACCO(UD), di potenza pari a 46,08 kW, identificato dal codice SAPR S_IT001E00048023 e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E00048023
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente dello scambio è controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'art.3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica;
- ai sensi di quanto previsto al punto 4 della delibera ARG/elt n. 74/08, il GSE considera ai fini del

calcolo del contributo in conto scambio il controvalore dell'eventuale saldo annuale riportabile SR positivo maturato al 31 dicembre 2008 e comunicato dai gestori di rete al GSE in applicazione del punto 3 della deliberazione ARG/elt n. 74/08;

- i precedenti punti e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03 e all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 20/07, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Utente dello scambio

L'Utente dello scambio, che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TISP, registrandosi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 6 del TISP, si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e le procedure informatiche predisposte dal GSE secondo le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gse.it).

L'utente dello scambio è tenuto a versare al GSE un contributo pari a 30 euro l'anno per ogni impianto oggetto della presente convenzione a copertura dei costi amministrativi sostenuti da parte del GSE.

Articolo 3

Obblighi del GSE

Il GSE, per il periodo di validità della presente convenzione, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di vendita e dai gestori di rete, ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP, determina:

- a. il contributo in conto scambio (CS) di acconto associato all'energia elettrica scambiata in ciascun trimestre dell'anno solare di riferimento ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del TISP, sulla base dei criteri puntuali di calcolo per l'applicazione di cui all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- b. il contributo in conto scambio (CS) di conguaglio associato all'energia elettrica scambiata nell'anno solare di riferimento, sulla base dei criteri puntuali di calcolo di cui all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- c. nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, l'importo risultante per ciascun anno di riferimento determinato ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 6 del TISP;

e rende disponibili all'Utente dello scambio, attraverso il portale informatico, le informazioni utili per la determinazione degli importi sopra indicati.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto

trimestrale vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE, delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio annuale, nonché, per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, quelle relative alla valorizzazione delle eventuali eccedenze, vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo, il GSE si impegna a operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il GSE potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete.

Articolo 4

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

Il GSE, nell'ambito della presente Convenzione:

- corrisponde all'Utente dello scambio il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
- nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, corrisponde all'Utente dello scambio il valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera c);
- riceve dall'Utente dello scambio il contributo, previsto all'articolo 6, comma 1), lettera c) del TISP, a copertura dei costi amministrativi.

Ai fini della regolazione del contributo di cui all'articolo 3, lettere a), il GSE, con riferimento a ciascun trimestre di competenza e secondo le modalità previste nelle DTF:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista, quando l'ammontare cumulato dell'importo spettante supera il valore di 100 euro;
- entro il 15esimo giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello scambio nella propria "scheda dati anagrafici".

Ai fini della regolazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), il GSE, con riferimento a ciascun anno di competenza e secondo le modalità riportate nelle DTF:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio, nonché l'importo di cui all'articolo 3, lettera c) per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'USSP ha optato per la vendita delle eccedenze;
- autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista;
- entro il 15esimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore nella propria "scheda dati anagrafici".

A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture

emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'Utente dello scambio o, in caso di incapienza, attraverso bonifico bancario secondo le modalità che saranno appositamente comunicate dal GSE.

Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà come dettagliatamente precisato nelle DTF con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.

A partire dal secondo anno del rapporto contrattuale il contributo in conto scambio (Cs) di acconto, può essere erogato solo successivamente alla pubblicazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c) relativi all'anno solare precedente.

Articolo 5

Misura dell'energia elettrica

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, l'Utente dello scambio è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio (CS) di conguaglio imputabile a ciascuno di essi.

Nel caso in cui vi siano più impianti nella propria titolarità o disponibilità collegati al medesimo punto di scambio, per ognuno di essi, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'Utente dello scambio è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'art. 6 della delibera AEEG n. 88/07 (di seguito "AdM-88/07"), così come modificata e integrata dalla delibera AEEG n. 150/08. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica ('telelettura') delle misure rilevate dalle citate AdM.

Articolo 6

Obblighi informativi

L'Utente dello scambio si impegna a fornire al GSE, tempestiva comunicazione, secondo le modalità riportate sulle DTF, di qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della energia e della regolazione dei corrispettivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso della presente Convenzione, l'Utente dello scambio cambi impresa di vendita, l'Utente medesimo è tenuto a comunicare prontamente al GSE attraverso il portale informatico, gli estremi dell'impresa di vendita subentrante, specificando la data a decorrere dalla quale ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita.

In mancanza di tale comunicazione, al GSE non potrà essere imputata alcuna responsabilità riveniente da eventuali comunicazioni all'originaria impresa di vendita.

Articolo 7

Cessione dei crediti e pagamenti

E' fatto assoluto divieto alle parti di cedere a terzi in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo i crediti, anche maturandi, derivanti dalla presente convenzione.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta a credito o a debito dell'operatore, secondo le modalità tecnico operative riportate nella DTF.

Nei casi in cui la convenzione sia disdetta nei termini di cui all'articolo 11, ovvero nei casi di

risoluzione di cui all'articolo 12, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Articolo 8

Ritardato pagamento

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia SpA Milano (attualmente alla pagina <<ATICFOREX06>>) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: <<Il Sole 24 Ore>>).

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 9

Comunicazioni

Le Parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o particolari regimi fiscali ai fini IVA. Nel caso di comunicazione di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti, la variazione sarà resa operativa nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. Farà fede in questo caso la data riportata nell'avviso di ricevimento.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte dell'Utente dello scambio.

Articolo 10

Verifiche e controlli

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4.1, lett. c), e 7 del TISP, il GSE ha la facoltà di effettuare verifiche o sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Il GSE comunicherà all'Utente dello scambio la data del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle attività di verifica l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovranno essere comunicati formalmente al GSE, con debito anticipo rispetto alla data indicata per il sopralluogo, il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 42/02.

Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 42/02, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione del precedente articolo 4, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

Ogni eventuale situazione anomala riscontrata dal GSE in sede di verifica è segnalata all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 07/10/2010, avrà scadenza il 31/12/2010

La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 e/o salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente dello scambio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di disdetta anticipata in corso d'anno da parte dell'Utente dello scambio, il GSE non attiverà una nuova convenzione di scambio sul posto prima dell'anno successivo a quello di disdetta.

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente dello scambio incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Utente dello scambio, agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, che non possa essere risolta in via bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

Rinvio


Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui al TISP, alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente applicate alla presente Convenzione eventuali modifiche dovute a

successivi mutamenti e aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Roma, li 26/01/2012

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa
Gerardo Montanino




Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.

L'Utente dello scambio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

art. 3 'Obblighi del GSE', art. 4 'Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e corrispettivi a copertura dei costi del GSE' art. 5 'Misura dell'energia elettrica', art. 6 'Obblighi informativi', art. 7 'Cessione dei crediti e pagamenti', art. 8 'Ritardato pagamento', art. 9 'Comunicazioni', art. 10 'Verifiche e controlli', art. 11 'Decorrenza e durata della convenzione', art. 12 'Risoluzione della convenzione', art. 13 'Foro competente', art. 14 'Rinvio'.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa
Gerardo Montanino



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.

COVEG S.r.l. -

www.ivosonline.it

CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE N° F04F14318807 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE"

e

per brevità **Produttore**,

nel loro insieme denominate anche "**le Parti**",

premesso

- che con richiesta, come da protocollo GSE del 02/12/2010, è stata inoltrata domanda di concessione della "tariffa incentivante" di cui al D.M. 19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico denominato Impianto San Mauro, di potenza nominale pari a 46,08 kW, ubicato nel sito di Casali Pasch n. 15, Comune di PREMARIACCO (UD);
- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. 180977;
- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, riconosciuta all'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,3460 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 07/10/2010 individuata come prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del DM 19.2.2007:
 - i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico non integrato di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto ;
- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui all'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:
 - i. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento
 - ii. l'energia elettrica prodotta dell'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà:
 - dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
 - dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
 - iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;

si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della delibera n. 90/07.

Articolo 2 Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 07/10/2010 la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 0,3460 €/kWh

Articolo 3 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste della delibera dell'A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla delibera n. 90/07.

Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4 Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - (i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - (ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - (iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - (iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - (v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
- (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);
- (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire
 - (i) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
 - (ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:

- (a.2) conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;

(b.2) conferimento dazione in pegno dei crediti.

Articolo 5 Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6 Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Oltre alle specifiche modalità previste dall'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, tale variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione medesima da parte del GSE.

Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 15, comma 1 del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti dall'art. 11 della delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.

Articolo 7 Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e sulle apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Nel corso delle attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07.

Articolo 8 Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 07/10/2010 e scadenza il 06/10/2030.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonché si verifichi la fattispecie individuata dall'art. 10, comma 3 della delibera n. 90/07.

Articolo 9 Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10 Perfezionamento della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta allegando fotocopia del proprio documento in corso di validità.

La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Successivamente alla attivazione della Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

05/03/2011

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a

Gesoutanno

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", 3 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti " 4 "Cessione dei crediti", 5 "Responsabilità" ,9 "Giurisdizione" e 10 "Perfezionamento della convenzione" della presente Convenzione.

05/03/2011

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a

Gesoutanno

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)

COVEG S.r.l. -

www.ivgoudine.it

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di Udine


ELABORATO PLANIMETRICO
Comune di Premariacco

Compilato da: Bulfoni Alberto
Sezione: Foglio: 6

Iscritto all'albo: Geometri
Particella: 254

Prov. Udine
Protocollo n. UD0076875 del 07/06/2016

N. 2989
Scala 1 : 500



PIANO TERRA

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Udine**

Dichiarazione protocollo n. UD0402250 del 28/12/2010

Planimetria di u.i.u. in Comune di Premariacco

Localita' Casali Pasch

civ. 15

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 6

Particella: 250

Subalterno:

Compilata da:
Bulfoni Alberto


Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Udine

N. 2989

Scheda n. 1

Scala 1:500



Ultima planimetria in atti

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Udine**

Dichiarazione protocollo n. UD0236596 del 20/06/2011

Planimetria di u.i.u. in Comune di Premariacco

Localita' Casali Pasch

civ. 15

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 6

Particella: 252

Subalterno:

Compilata da:

Bulfony Alberto

Iscritto all'albo:

Geometri

Prov. Udine

N. 2989

Scheda n. 1

Scala 1:100

MAPPALE 251

MAPPALE 251

MAPPALE 251


MAPPALE 251

LOCALE
MISURE

LOCALE
ENEL

PIANO TERRA H = 2.48

NORD



Coveas S.r.l.

www.ivgudine.it

Ultima planimetria in atti

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Udine

Dichiarazione protocollo n. UD0076874 del 07/06/2016
Pianimetria di u.i.v. in Comune di Premariacco
Località: Casali Pasch civ. 15


Compilata da:
Bulfony Alberto
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Udine N. 2989

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 6
Particella: 254
Subalterno: 1

Scala 1:200

Ultima planimetria in atti

AREA OCCUPATA DA INSEGUITORI SOLARI



PIANO TERRA



COVEG S.r.l. / WWW.ivgudine.it

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di Udine


Dichiarazione protocollo n. UD0076875 del 07/06/2016
Pianimetria di u.i.v. in Comune di Premariacco
Località: Casali Pasch civ. 15

Identificativi Catastali:
Sezione: 6
Foglio: 6
Particella: 254
Subalterno: 2

Compilata da:
Bulfini Alberto
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Udine N. 2989

Scala 1:500

Ultima planimetria in atti



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Udine

Dichiarazione protocollo n. UD0076875 del 07/06/2016

Planimetria di u.i.u. in Comune di Premariacco

Localita' Casali Pasch

civ. 15

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 6

Particella: 254

Subalterno: 2

Compilata da:

Bulfoni Alberto

Iscritto all'albo:


Geometri

Prov. Udine

N. 2989


Scheda n. 2

Scala 1:200




PIANO TERRA

SVILUPPO ZONA VANO TECNICO, TETTOIA E SERBATOI



Ultima planimetria in atti



N=12900

P=54400

1 Particella: 108

Comune. (UD) PREMARIACCO
Foglio. 5
Scala originale. 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Protocollo pratica T276983/2024
11-Nov-2024 15:42:12



COMUNE DI PREMARIACCO

PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Protocollo n. 778

Premariacco li, 27/01/2025

MARCA DA BOLLO € 16,00
RESA LEGALE imposta di bollo assolta
con annullamento identificativo
N. 01240613440041 del 19/12/2024

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica art.30 del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i. e art.34, comma 1, L.R. 11/11/2009, n.19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del Sig. COSATTI MAURIZIO nato a Udine (UD) il 20/06/1960 codice fiscale CSTMRZ60H20L483W, residente in via Prati del Basso, 7 – 33037 Pasian di Prato (UD), pervenuta domanda SUE 437444 in data 02/01/2025 al Prot. n. 8, e successiva integrazione di data 17/01/2025 con Prot. 471, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 1, della L.R. 11.11.2009 n. 19 e s.m.i.;

VISTO il P.R.G.C. vigente,

CERTIFICA


che la destinazione urbanistica delle particelle della mappa catastale di questo Comune sotto indicate è la seguente:

- Fg. 4 mappale 107:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;
- Fg. 4 mappale 106:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;
- Fg. 4 mappale 243:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;
- Fg. 5 mappale 108:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;
- Fg. 6 mappale 254:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;
- Fg. 6 mappale 252:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;
- Fg. 6 mappale 250:** Zona E6 - Ambiti di interesse agricolo;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Luigi Gellini
(f.to digitalmente)

N=12700

R=54200



www.ivgudine.it

OVES S.r.l.

Comune. (UD) PREMARIACCO
Foglio. 6
Scala originale. 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Protocollo pratica T275899/2024
11-Nov-2024 15:40:36

1 Particella: 250





Fg.5/Pt.108

Agenzia delle Entrate 2025

Fg.4/Pt.106

Fg.4/Pt.107

Fg.6/Pt.250

Fg.6/Pt.254

Fg.6/Pt.252

Fg.4/Pt.243

A.S.D. Fly & Joy

eXtrema Group 2.0 / Mattia Cavalli

Casali Pasch - Sorentino in Campagna

QT Quarantasei Tredici Chiuso temporaneamente

Paintball Udine


Casali Pasch


Casali Pasch

Casali Pasch

COVERS

www.insuline.it





195

86

165

102

103

87

95

96

103

Ⓢ Agenzia delle Entrate 2025

97

171

105

106

Fg.4/Pt.104

104

197


107

109

108


102

OVES S.r.l. - www.ivguidine.it




Coveg S.r.l.

www.ioguidine.it



Comune. (UD) PREMARIACCO
Foglio. 4
Scala originale. 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Protocollo pratica T276427/2024
11-Nov-2024 15:41:23

PREMBRICO FG. 6-5-4



© Agenzia delle Entrate 2025



COMUNE DI PREMARIACCO

PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Protocollo n. 4338

Premariacco li 06/05/2025

MARCA DA BOLLO € 16,00
RESA LEGALE imposta di bollo assolta
con annullamento identificativo
N.01171173167714 del 09/04/2025

OGGETTO: Certificato ai sensi art. 40-41 Legge n. 47/1985 e ss.mm.ii. relativo agli immobili censiti catastalmente nel Comune di Premariacco al Foglio 6 mappale 250, 252 e 254 (sub 1 e 2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta del Sig. **COSATTI MAURIZIO**, nato a **Udine** il **20/06/1960**, C.F. **CSTMZRZ60H20L483W**, residente in **Via Prati del Basso, 7 – 33037 – Pasian di Prato (UD)** pervenuta in data **09/04/2025** al Prot. n.**3542**, identificativo SUE **464127**

VISTO il P.R.G.C. vigente,

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 41 della L. 28.02.1985 n. 47 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,

CERTIFICA

che relativamente agli immobili siti nel Comune di Premariacco, identificati in mappa catastale di questo comune come di seguito riportato, sono state:

Foglio 6 mappale 250, 252 e 254 (sub 1 e 2):

- presentata in data 09/06/2010 **D.I.A. n.1291** acquisita al Prot. 8050 – installazione di impianto fotovoltaico a terra da 46,08 Kwp (ex mappale 198 ora mappale 250);
- rilasciata in data 01/06/2011 **Autorizzazione Unica con Prot. 7957, aggiornata con nota Prot. 5625** del 02/05/2013 e con determina n. 2014/123 del 10/01/2014 della Provincia di Udine;
- presentata in data 05/10/2011 **D.I.A. n.1358** acquisita al Prot. 13594 – installazione di impianto fotovoltaico ad inseguimento solare (ex mappale 251 ora mappale 254);
- presentata in data 07/11/2011 richiesta di Agibilità per la realizzazione di cabina elettrica (cabina ENEL) acquisita al Prot. 15169 e rilasciata **Autorizzazione di Agibilità con Prot. 15472 in data 14/11/2011** (ex mappale 249 ora mappale 252);

- rilasciato in data 07/03/2014 il **Permesso di Costruire in Sanatoria n. 3805** con Prot. 2758 – opere realizzate in difformità all’Autorizzazione Unica Prot. 7957 del 01/06/2011 – costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato da fonte rinnovabile, opere connesse ed infrastrutture (ex mappale 249 ora mappali 254 e 252);
- presentata richiesta di Agibilità in data 11/12/2013 acquisita al Prot. 14941 e rilascio **Agibilità con Prot. 5482 del 07/05/2014**;
- presentata in data 22/02/2023 **Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata n. 414/2023** – costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico a terra della potenza di 997,92 Kwp (mappali 206, 252, 253, 257); *
- che per gli immobili sopra indicati non sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori richiamati dall’art. 41 della L. n. 47/1985 e s.m.i.;

* Nota:

Per tale pratica si è in attesa di ottenere la documentazione integrativa alla comunicazione di fine lavori, richiesta con Prot. 9280 di data 27/09/2024.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Luigi Gellini
(firmato digitalmente)

COVEG S.r.l. - www.ivosquadra.it







www.income.com















www.ivgoudine.com


www.ivgoudine.com

STATO PANNELLI FOTOVOLTAICI



PARTICOLARE PANNELLO FOTOVOLTAICO






STATO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI



STATO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI







PANNELLI SU MAPPALE 254

OVES S.r.l.

www.ivgudine.it